

Enti iscritti ai registri ODV/APS con e senza personalità giuridica che intendono modificare lo statuto – rapporti con il RUNTS

A cura di:
Dott. Lorenzo Ferreri
Dott. Riccardo Petrignani

Premessa d'inquadramento

Il processo di trasferimento di ODV ed APS che risultavano già regolarmente iscritte al 22 novembre 2021 nei rispettivi registri del volontariato e della promozione sociale nel RUNTS è disciplinato negli articoli 31-33 del D.M. n. 106/2020 ed è avviato d'ufficio e non su istanza di parte.

Il D.D. n. 561/2021, al punto 4 dell'articolo unico individua espressamente nel 22 febbraio 2022 il termine dal quale decorrono i 180 giorni a disposizione dell'ufficio medesimo per la chiusura del procedimento di verifica; il provvedimento de quo, pertanto, si configura al contempo come comunicazione di avvio del procedimento di verifica a partire dalla stessa data, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 8, comma 3 della medesima legge n. 241/1990.

La verifica è volta ad accertare, attraverso l'esame della documentazione e delle informazioni trasferite e quelle eventualmente acquisite dall'ente, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice in materia di assetto organizzativo dell'ente, anche con riferimento alla disciplina particolare di ciascuna tipologia di ente.

Premessa d'inquadramento

La verifica post - trasmigrazione potrebbe anche non richiedere lo sviluppo di alcuna interlocuzione tra l'ufficio del RUNTS e l'ente, nel caso cioè in cui la documentazione e il set di informazioni pervenute attraverso la trasmigrazione fossero idonee a confermare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella pertinente sezione del RUNTS.

Viceversa, i citati articoli del D.M. n. 106/2020 prevedono lo sviluppo di un'interazione tra l'ufficio del RUNTS e l'ODV o APS coinvolta nella trasmigrazione in due casi:

- 1) ove vi sia necessità di acquisire elementi informativi o documentali mancanti o incompleti
- 2) all'apertura di un contraddittorio in presenza di motivi ostativi all'iscrizione (eventualmente anche soltanto relativi alla sezione del RUNTS in cui iscrivere l'ente).

Il tratto comune ad entrambe le ipotesi è costituito dall'attivazione del dialogo con l'ente su iniziativa dell'Amministrazione procedente, ma le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione potranno, anche senza attendere la richiesta dell'ufficio del RUNTS, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della già citata legge n. 241/1990, presentare memorie e documenti all'amministrazione competente, tra cui ad esempio lo statuto modificato, anche ai fini dell'iscrizione in una sezione del RUNTS diversa da quella di provenienza.

La circolare 9 MLPS 21 aprile 2022 tratta i seguenti casi operativi, che di seguito saranno trattati.

Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi

Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che senza attendere il perfezionamento posttrasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS

Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021, in possesso della personalità giuridica

Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che intendono acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS

Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi

Differentemente da quanto avviene in caso di iscrizioni ex novo di un ente, in cui la ricezione di una domanda telematica di iscrizione a partire dal 24 novembre 2021, genera automaticamente e assegna all'ente un numero identificativo univoco (il cd. repertorio) che consente all'ufficio di interloquire telematicamente con l'ente (o, a seconda dei casi con il notaio o con la rete associativa), per gli enti in trasmigrazione (intendendosi per tali le APS e le ODV iscritte nei precedenti registri di settore le cui posizioni risultano in attesa di perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS) le interlocuzioni con gli uffici del RUNTS titolari dei procedimenti non avverranno tramite la piattaforma ma esclusivamente "extra-sistema", ad esempio attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio RUNTS ha obbligo di rendere disponibile.

Gli enti coinvolti nella trasmigrazione potrebbero nel periodo avere subito delle modifiche:

- 1) variazione di rappresentante legale
- 2) modifiche statutarie
- 3) variazioni di sede legale
- 4) etc.

Per tali ragioni è importante che ogni ente interessato sia dotato di propria PEC, sebbene in questa fase siano accolti indirizzi PEC attivo, in uso non esclusivo all'ente.

Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi

In caso di enti iscritti in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali, l'art. 33 comma 3 del D.M. n. 106/2020 prevede che gli uffici provinciali e regionali del RUNTS possano acquisire i dati, gli atti e le informazioni relative agli enti trasmigrati anche per il tramite dei rispettivi affilianti.

Gli atti (in particolare atti costitutivi e statuti) non essendo stati depositati nel Registro nazionale APS, date le peculiari modalità di iscrizione ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 471/2001, attuativo della legge n. 383/2000, non sono stati trasferiti agli uffici regionali.

Ciascun ufficio del RUNTS potrà quindi acquisirli dagli enti interessati oppure concordare direttamente con gli enti affilianti e con le rispettive articolazioni a livello di ciascuna Regione/Provincia autonoma, qualora non l'abbia già fatto, modalità di trasmissione degli statuti, anche in forma multipla, con riferimento agli enti ad esse aderenti.

L'iniziativa potrà essere assunta anche dai soggetti affilianti, ferma la necessità di accordo con gli uffici RUNTS sul territorio

Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che senza attendere il perfezionamento posttrasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS

La circolare esamina anche l'eventualità che un'ODV o un' APS presentino un'autonoma istanza di iscrizione al RUNTS, senza attendere il completamento del processo di trasmigrazione.

Qualora l'ufficio RUNTS provvedesse all'iscrizione e successivamente risultasse che l'ente era in trasmigrazione, sarà necessario integrare d'ufficio le informazioni presenti sul RUNTS per dar conto dell'anzianità pregressa di riconoscimento della qualifica soggettiva posseduta dall'ente.

Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021, in possesso della personalità giuridica

Le modifiche statutarie formalizzate prima della data di operatività del RUNTS da parte di ODV/APS in possesso della personalità giuridica soggiacevano alle regole del D.P.R. n. 361/2000, quindi dovevano essere trasmesse al competente ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R., ai fini della prescritta approvazione.

Sul punto si richiama la circolare n. 13/2019, nella quale si evidenziava che nell'esplicazione della potestà approvativa rimaneva estraneo alle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 il sindacato sulla conformità dello statuto al Codice essendo attribuito all'ufficio del RUNTS.

Si possono pertanto configurare diverse situazioni in concreto:

1) nel caso in cui l'ufficio delle persone giuridiche non si sia ancora pronunciato sulle modifiche statutarie ivi depositate, le stesse potranno essere presentate, su richiesta dell'ufficio del RUNTS che abbia constatato l'esistenza agli atti di uno statuto non aggiornato, ovvero su iniziativa del Notaio, all'ufficio del RUNTS medesimo, accompagnate da atto notarile successivo alla data del 23.11.2021

Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021, in possesso della personalità giuridica

In questo caso, poiché il Notaio è stato investito dall'ente, in una data in cui era entrato a regime l'articolo 22 del Codice, di curare l'integrazione documentale della posizione trasmigrata, troverà applicazione il dettato del comma 6 dell'articolo 22, con conseguente esplicitazione del controllo notarile di legittimità e residuo controllo di legalità formale da parte dell'ufficio.

Analogo discorso deve essere fatto nel caso in cui agli atti dell'ufficio del RUNTS risulti lo statuto modificato in data anteriore all'operatività del RUNTS, ma privo dell'approvazione della Prefettura o dell'ufficio regionale delle persone giuridiche. L'assenza dell'approvazione rende le modifiche in questione inefficaci, con la conseguente necessità di una loro riproposizione, in questo caso all'ufficio del RUNTS, ai sensi del già citato articolo 22, comma 6 del Codice.

2) nel caso di modifiche statutarie approvate da parte degli uffici competenti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, rimane fermo il sindacato di legittimità da parte degli uffici del RUNTS, considerato che ai sensi della suddetta normativa il ruolo esercitato dal notaio non è sovrapponibile a quello previsto dal Codice.

Resta tuttavia ferma la necessità di acquisire l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo.

Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che intendono acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS

In questa diversa ipotesi, le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione che intendono acquisire la personalità giuridica potranno seguire la procedura indicata nell'articolo 22 del Codice, applicando i sopra ricordati istituti della partecipazione al procedimento amministrativo, una volta avviato il procedimento di verifica post trasmigrazione, cioè a partire dal 22 febbraio 2022.

Il Notaio potrà quindi presentare all'ufficio del RUNTS la relativa documentazione non tramite il sistema informatico ma al di fuori di esso, utilizzando l'indirizzo PEC del competente Ufficio del RUNTS.

La presentazione della documentazione richiesta dall'articolo 22 del Codice non dà avvio in questo caso ad un autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma si innesta sul procedimento ex officio di verifica disciplinato dall'articolo 54 del codice, con salvezza pertanto del termine procedimentale ivi previsto.

Completamento delle informazioni presenti sul RUNTS con riferimento agli enti coinvolti nel procedimento di trasmigrazione

Gli uffici RUNTS assicureranno in sede di perfezionamento della trasmigrazione oltre all'atto costitutivo e statuto dell'ente, le seguenti informazioni minime (ogni ufficio regionale RUNTS potrà aggiungere ulteriori informazioni):

- denominazione e codice fiscale dell'ente
- sezione del RUNTS cui l'ente è iscritto
- indirizzo (completo di n. civico se conosciuto e CAP) della sede legale
- forma giuridica in cui l'ente è costituito
- pec
- cognome, nome, codice fiscale e carica del legale rappresentante
- decorrenza della qualifica nel registro di provenienza e indicazione dello stesso (odv, aps) con eventuale indicazione aggiuntiva per le aps delle informazioni riguardanti l'anagrafe delle onlus se disponibili
- eventuale possesso della personalità giuridica comprese le informazioni sulla decorrenza e sul registro di iscrizione se acquisita ex d.p.r. 361/2000 se disponibili
- eventuale adesione / affiliazione ad altri enti (anche se non qualificati al momento come reti associative o reti associative temporanee)

Completamento delle informazioni presenti sul RUNTS con riferimento agli enti coinvolti nel procedimento di trasmigrazione

Gli enti che risulteranno iscritti al RUNTS potranno, mediante accesso al front office della piattaforma, inserire le informazioni mancanti:

- eventuali sedi secondarie dell'ente (ricordando che non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati)
- completare le informazioni sui titolari di cariche sociali, con particolare riferimento agli amministratori e ai relativi poteri e ai componenti dell'organo di controllo
- accedere all'istanza del 5 per mille
- aggiornare l'elenco degli enti aderenti o inserire l'affiliazione ad un ente anche se lo stesso non sia ancora qualificabile come rete associativa.

Gli enti dovranno entro 90 giorni dall'avvenuta iscrizione caricare a sistema il bilancio 2021 redatto in base agli schemi fissi indicati nel DM 5 marzo 2020.

Le informazioni contenute nella rendicontazione 2021 consentiranno agli uffici del RUNTS di operare una prima selezione degli enti ai quali richiedere anche il bilancio 2020 al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice e poter in tal modo avviare la richiesta finalizzata all'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 48, comma 6 del Codice, anche alla luce del dettato dell'articolo 20, comma 10 del D.M. n. 106/2020.

Bilancio ETS

Tipologie attività / classificazione in CE

- erogazione fondi
- volontariato puro
- erogazione di servizi
- attività AIG con corrispettivo

Bilancio ETS

Criteri di redazione e valutazione:

- richiamo all'art. 2423 e ss cc
- da coordinare con valori attribuiti al patrimonio (no trasferimento soggettivo)

Raccolta fondi (art 7 ETS):

non agevole distinzione tra “erogazioni liberali” (A) e “attività di raccolta fondi” (C)

Patrimonio

2 accezioni:

- valore

-singoli beni individuati
valide per diverse finalità

rilevano gli scopi dell'ente e la tipologia dei beni

Patrimonio indisponibile

a) reg pers giuridiche - art 16 cc
patrimonio indisponibile per le fondazioni

b) IPAB privatizzate – art 29 LR 2.8.2017 n. 12

inventario aggiornato dei beni immobili e mobili suddivisi tra indisponibili e disponibili
(RP - Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità)

c) ETS

non è indisponibile (Eutekne – Iannacone)

DM 5.3.2020: fondo di dotazione - patrimonio vincolato - patrimonio libero

Patrimonio destinato - ramo ETS enti religiosi

- importo minimo ?
- no perizia – solo inventario dettagliato e valorizzato
- rilevanza delle perdite ?
- eventuale disallineamento tra valori fiscali e valori enunciati

Patrimonio – devoluzione

		devoluzione
ETS 117	estinzione o scioglimento - art 9	tutto
	uscita dal RUNT e prosieguo attività - art 50	solo incremento
impresa sociale 112	scioglimento o perdita qualifica - art. 12 c. 5	tutto - soc. comm.: al netto cap soc e dividendi deliberati
Onlus 460/97	estinzione se nascita come onlus	tutto
	continuazione attività e se patrimonio esistente ante iscrizione onlus	solo incremento